



IL TRIBUNALE DI BARI

seconda sezione civile, composto dai signori magistrati:

- 1) dott. Nicola magaletti Presidente
- 2) dott. Rosa Pasculli Giudice
- 3) dott. Giuseppe Rana Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO COLLEGALE

nella procedura iscritta nel ruolo generale affari
vg sotto il numero d'ordine 1836 dell'anno 2011

TRA

[REDACTED]

CONTRO

COMUNE DI [REDACTED]

IL TRIBUNALE

Visto il ricorso ex art. 98 c.c. avanzato dalle parti in epigrafe;

acquisite informazioni presso la locale autorità di Polizia circa la posizione giuridica dei ricorrenti;

considerato che:



- il rifiuto di procedere alla pubblicazione del matrimonio è stato motivato con la circostanza che la richiedente non ha presentato la dichiarazione ex art. 116 c.c. dell'autorità del proprio paese (Irak) dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio;

- dalle informazioni assunte risulta che il Fiak è titolare di protezione sussidiaria sin dal 2003, mentre per la ricorrente è in corso analogha pratica; entrambi risultano assistiti da regolare permesso di soggiorno;

- la documentazione prodotta attesta che allo stato permane una condizione (salvo eventuale diversa valutazione della competente Commissione) di protezione sussidiaria nei confronti di almeno uno dei ricorrenti;

a chi è riconosciuto la status di rifugito, il nulla osta al matrimonio viene rilasciato dall'A.C.N.U.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) sulla base di un atto di notorietà sostitutivo di atto di nascita, simile disposizione non è prevista per i soggetti ai quali è riconosciuta la protezione sussidiaria;

- risulta verosimile quanto riferito dai ricorrenti, in ordine alla impossibilità di rivolgersi alla

autorità diplomatiche del proprio Paese per richiedere il nulla osta, atteso che la sua condizione di protezione sussidiaria fa ritenere che i medesimi sono esposto a rischio nel momento stesso in cui effettua la richiesta;

- infatti, la protezione internazionale può intervenire quando sussiste concreto pericolo per l'incolumità dell'individuo al rientro nel Paese di origine, dal che discende la necessità di non segnalare la propria presenza alle autorità diplomatiche e consolari nel territorio a di residenza;

- sia l'asilo sia la protezione sussidiaria si inseriscono in un contesto caratterizzato dal riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo di tutela di diritti, protetti dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana;

- asilo e protezione sussidiaria appaiono quindi, ai fini del presente ricorso, posizioni assimilabili, ma ingiustificatamente trattate in modo disomogeneo sotto il profilo sopra menzionato della certificazione necessaria per contrarre matrimonio;

- il perdurare della situazione determinatasi pone, in concreto, un illegittimo ostacolo al diritto inviolabile di costituire una famiglia attraverso ma-

rimonio liberamente contratto (artt. 29, 30, 31 Cost.);

- la garanzia dei predetti diritti, riconosciuti nell'ordinamento, si estende agli stranieri per effetto dell'art. 16 disp. sulla legge in generale; -pertanto, risultando dalla documentazione prodotta che il richiedente si trova nelle condizioni per contrarre matrimonio (età e stato libero), può autorizzarsi la pubblicazione in carenza del nulla osta di cui all'art 116 C.c., risultando in tal caso il divieto immotivato come contrario all'ordine pubblico italiano;

P.Q.M.

visti gli artt. 98 e 116 C.c., autorizza l'ufficiale di Stato civile del Comune di [redacted] a celebrare il matrimonio di [redacted] [redacted], in atti generalizzati, anche in difetto di nulla osta del paese di provenienza. Nulla per le spese, in difetto di resistenza. Dichiaro il decreto immediatamente esecutivo. Così deciso in Bari nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale, il 27.1.2012

Il Presidente

07 FEB. 2012

4